

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Il Presidente, ai sensi dell'art. 15 co. 2 del vigente Regolamento di Giunta, propone ai componenti di deliberare su un ulteriore argomento.

Essendo d'accordo tutti i componenti presenti si procede alla discussione del seguente argomento:

DELIBERAZIONE N. 134 DEL 17.12.2018

OGGETTO: Esposto contro agenti immobiliari. Determinazioni.

Il Presidente relaziona sull'argomento riferendo che la Legge n. 38/89 ed il D.M. n. 452/90 avevano attribuito alle Commissioni provinciali per la tenuta del Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, la vigilanza sull'operato degli agenti d'affari in mediazione. Successivamente il D.L. n. 223/06 (Decreto Bersani), convertito con la L. n. 248/06, ha soppresso le Commissioni sopra citate ed ha trasferito le funzioni prima ad esse attribuite alle Camere di Commercio.

Le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 19 e 20 del D.M. n. 452/1990 riguardavano esclusivamente gli iscritti all'ex Ruolo, abrogato definitivamente con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011.

Detto decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/2012 ed entrato in vigore l'11/05/2013), in attuazione degli articoli 73 ed 80 del D. LGS. n. 59/2010, all'art. 9 ha previsto che tali procedimenti si concludono ora con un provvedimento sanzionatorio di sospensione, di cancellazione o di inibizione perpetua dell'attività e vengono annotati ed iscritti per estratto nel REA. In particolare:

- la cancellazione dell'attività interviene per sopravvenuta incompatibilità o mancanza di requisiti per l'iscrizione;
- la sospensione dell'attività (max 6 mesi) interviene nel caso di grave turbamento del normale andamento del mercato o di irregolarità nell'esercizio dell'attività;
- l'inibizione perpetua dell'attività (ex radiazione dal ruolo) interviene per i casi più gravi di irregolarità o turbativa del mercato, nel caso di esercizio della professione durante il periodo di sospensione o nel caso di tre sospensioni.

L'adozione del provvedimento sanzionatorio è di competenza della Giunta camerale.

Sono altresì annotati ed iscritti nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall'art. 3, comma 4, del D.M. 452/1990.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate previa audizione dell'interessato.

Il provvedimento può essere oggetto di ricorso entro 30 gg. alla Commissione centrale costituita presso il Ministero sviluppo economico, con effetto sospensivo.

Con esposto presentato in data 8 novembre 2018 i sigg. Merco Savino, Maselli Giuseppe e Maselli Domenica, quest'ultima sia in proprio che in qualità di amministratore di sostegno della madre Colonna Lucia, rispettivamente comproprietari ed usufruttuaria dell'immobile sito in Noicattaro (BA) alla via Paparusso n. 17, denunciano un comportamento scorretto da parte della società Mediaferr srl, P.Iva 07651690724, con sede in Noicattaro (BA) alla Via Principe Umberto n. 63, nella persona del legale rappresentante sig. Ferrieri Raffaele, iscritto al n. 2244 del 27.1.2005 del ruolo degli agenti affari in mediazione-sezione agenti immobiliari, con riferimento in particolare alla percentuale di mediazione concordata e sottoscritta con l'atto di affidamento del mandato di vendita (pari al 3% del prezzo reale di vendita) rispetto alla provvigione effettivamente fatturata in data 23.10.2018 di € 1.500,00+IVA a fronte del prezzo di vendita dell'immobile di € 25.000,00.



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Alla luce dell'art. 20 del D.M. 452/90 si chiede, pertanto, alla Giunta di deliberare in merito alla instaurazione di un procedimento disciplinare a carico del responsabile dell'agenzia immobiliare, sig. Ferrieri Raffaele.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- vista la legge n. 580/93 e s.m.i.;
- visto il vigente Statuto Camerale;
- Vista la legge n. 39/89 nonché l'art.20 del D.M. 21.12.1990, n. 452, e le modifiche di cui al D. Lgs. n. 59/2010;
- Ritenuto di affidare l'espletamento dell'istruttoria relativa alla procedura di che trattasi al Servizio Registro Imprese Sezione Ordinaria in collaborazione con l'Ufficio Legale dell'Ente camerale;
- visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale, dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, in merito alla legittimità del provvedimento;
- a voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di avviare il procedimento disciplinare a carico del Sig. Ferrieri Raffaele, legale rappresentante della società Mediaferr srl, iscritto al n. 2244 del Ruolo degli agenti affari in mediazione-sezione agenti immobiliari;
- di affidare al Servizio Registro Imprese Sezione Ordinaria in collaborazione con l'Ufficio Legale dell'Ente camerale l'espletamento dell'istruttoria prevista dal D.M. n. 452/90;
- di sottoporre alla Giunta Camerale le risultanze del lavoro espletato per l'asseveramento dello stesso e per l'adozione del definitivo e relativo procedimento disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)



IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)

